

ASM – IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA

Viale F. Petrarca 68
27029 VIGEVANO (PV)
Tel. 0381-697211 - Fax 0381 - 82794
Sito Internet: www.asmisa.it
PEC: comunicazioni@pec.asmisa.it
Email: asmisa@asmisa.it
Codice fiscale/Partita IVA: 02071890186

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura aperta di affidamento servizi di trattamento rifiuti urbani e assimilati

LOTTO 1 – CIG 79.33.10.2A.DC

LOTTO 2 – CIG 79.33.10.7E.FB

LOTTO 3 – CIG 79.33.11.33.F2

LOTTO 4 – CIG 79.33.12.1A.8A

LOTTO 5 – CIG 79.33.12.4D.03

LOTTO 6 – CIG 79.33.13.23.A0

Maggio 2019

Il Responsabile Tecnico Servizi Ambientali
ing. *Carlo G. COCINO*



Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I LOTTI	3
Art. 1 Oggetto	3
Art. 2 Ammontare dell'appalto	4
Art. 3 Durata dell'appalto	6
Art. 4 Luogo di esecuzione	6
Art. 5 Personale	7
Art. 6 Obblighi in materia di salute e sicurezza del lavoro	7
Art. 7 Responsabilità dell'Appaltatore e coperture assicurative	8
Art. 8 Conferimento dei rifiuti	9
Art. 9 Utilizzo degli impianti	9
Art. 10 Sedi e recapiti	10
Art. 11 Responsabile del servizio	10
Art. 12 Obbligo di continuità dei servizi	11
Art. 13 Vigilanza e controllo	11
Art. 14 Esecuzione d'ufficio	11
Art. 15 Corrispettivo contrattuale	11
Art. 16 Revisione del corrispettivo	14
Art. 17 Penalità	14
Art. 18 Stipulazione del contratto e spese	14
Art. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari	15
Art. 20 Risoluzione del contratto	15
Art. 21 Recesso unilaterale	16
Art. 22 Subappalto	16
Art. 23 Cessione del credito	16
Art. 24 Art. 22 - Cessione del contratto	16
Art. 25 Controversie	16
Art. 26 Trattamento dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016	16
Art. 27 Rinvio	16
TITOLO II – DISPOSIZIONI TECNICHE PER LOTTO	17
Art. 28 Lotto 1, C.E.R. 20 03 03, residui della pulizia stradale	17
Art. 29 Lotto 2, C.E.R. 20 01 08, rifiuti biodegradabili di cucine e mense	17
Art. 30 Lotto 3, C.E.R. 20 02 01, rifiuti biodegradabili	17
Art. 31 Lotto 4, C.E.R. 20 03 07, rifiuti ingombranti	17
Art. 32 Lotto 5, C.E.R. 15 01 06, rifiuti di imballaggi in materiali misti	18
Art. 33 Lotto 6, C.E.R. 15 01 02, rifiuti di imballaggi in plastica	18

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I LOTTI

Art. 1 Oggetto

1. L'Appalto ha per oggetto i servizi suddivisi in lotti di seguito indicati.

Gruppo A

Lotto 1 - C.I.G. 79.33.10.2A.DC.

Tipo di servizio	trasporto all'impianto e trattamento di recupero
Frazione merceologica	residui della pulizia stradale
C.E.R.	20 03 03
Quantità stimata per due anni in t	2.200
Quantità stimata per sei mesi di eventuale proroga in t	550

Gruppo B

Lotto 2 - C.I.G. 79.33.10.7E.FB.

Tipo di servizio	trattamento di recupero
Frazione merceologica	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
C.E.R.	20 01 08
Quantità stimata per due anni in t	13.000
Quantità stimata per sei mesi di eventuale proroga in t	3.250

Lotto 3 - C.I.G. 79.33.11.33.F2

Tipo di servizio	trattamento di recupero
Frazione merceologica	rifiuti biodegradabili
C.E.R.	20 02 01
Quantità stimata per due anni in t	7.000
Quantità stimata per sei mesi di eventuale proroga in t	1.750

Gruppo C

Lotto 4 - C.I.G. 79.33.12.1A.8A.

Tipo di servizio	trattamento di recupero
Frazione merceologica	rifiuti ingombranti
C.E.R.	20 03 07
Quantità stimata per un anno in t	800
Quantità stimata per sei mesi di eventuale proroga in t	400

Lotto 5 - C.I.G. 79.33.12.4D.03.

Tipo di servizio	trattamento di recupero
Frazione merceologica	rifiuti di imballaggi in materiali misti
C.E.R.	15 01 06
Quantità stimata per un anno in t	1.200
Quantità stimata per sei mesi di eventuale proroga in t	600

Lotto 6 - C.I.G. 79.33.13.23.A0.

Tipo di servizio	trattamento di preselezione a monte dell'avvio al circuito CO.RE.PLA.
Frazione merceologica	rifiuti di imballaggi in plastica
C.E.R.	15 01 02
Quantità stimata per un anno in t	1.600
Quantità stimata per sei mesi di eventuale proroga in t	800

2. I rifiuti provengono da un bacino di raccolta riferito indicativamente ai seguenti Comuni siti in Provincia di Pavia: Vigevano, Borgo San Siro, Cassolnovo, Garlasco, Gravellona Lomellina, Tromello per un totale di circa 87.000 abitanti serviti al 01 giugno 2019.
3. **Salvo che per il Lotto 1 sono esclusi dalla procedura gli impianti di trattamento ubicati a distanza maggiore di 60 km dalla sede della Società Committente.**
4. Ai sensi dell'art. 95, comma 14, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei Contratti Pubblici*), si precisa che non sono ammesse varianti all'oggetto del contratto.

Art. 2 Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo della presente procedura per l'intera gara d'appalto ammonta ad **Euro 3.065.946,29**, oltre IVA (entità comprensiva di tutti i lotti tenuto conto del periodo di eventuale proroga nonché del rimborso a copertura oneri pressatura per il lotto 6), di cui:

- a) **Euro 2.988.600,00** oltre IVA a base d'asta suddivisi in **Euro 2.274.400,00** oltre Iva quale importo complessivo certo per l'intera gara d'appalto e **Euro 714.200,00** oltre Iva per l'opzione di eventuale proroga di sei mesi
- b) **Euro 3.600,00** oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta suddivisi in **Euro 2.700,00** oltre Iva quale importo oneri di sicurezza sull'importo complessivo certo per l'intera gara d'appalto e **Euro 900,00** oltre Iva quale importo oneri di sicurezza relativi all'opzione di eventuale proroga di sei mesi:
- c) **Euro 73.746,29** a copertura degli oneri di pressatura imballaggi in plastica presuntivamente riconosciuti dal Consorzio CO.RE.PLA per il solo lotto 6.

Si dettagliano nel seguito l'entità per gruppi/lotti:

a) Gruppo A, Lotto 1, trasporto e trattamento di residui della pulizia stradale, C.E.R. 20 03 03

Per due anni Euro 176.600,00, oltre IVA, di cui Euro 176.000,00, oltre IVA, per importo servizi a base d'asta ed Euro 600,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Per l'eventuale proroga di sei mesi Euro 44.150,00, oltre IVA, di cui Euro 44.000,00, oltre IVA, per importo servizi ed Euro 150,00 oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il prezzo a base di gara è di Euro/tonnellata 80,00 soggetti a ribasso, oltre IVA.

b) Gruppo B, Lotto 2, trattamento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense, C.E.R. 20 01 08

Per due anni Euro 1.131.600,00, oltre IVA, di cui Euro 1.131.000,00, oltre IVA, per importo servizi a base d'asta ed Euro 600,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Per l'eventuale proroga di sei mesi Euro 282.900,00, oltre IVA, di cui Euro 282.750,00, oltre IVA, per importo servizi ed Euro 150,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il prezzo a base di gara è di Euro/tonnellata 87,00 soggetti a ribasso, oltre IVA.

c) Gruppo B, Lotto 3, trattamento di rifiuti biodegradabili, C.E.R. 20 02 01

Per due anni, Euro 385.600,00 oltre IVA, di cui Euro 385.000,00, oltre IVA, per importo servizi a base d'asta ed Euro 600,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Per l'eventuale proroga di sei mesi Euro 96.400,00, oltre IVA, di cui Euro 96.250,00, oltre IVA, per importo servizi ed Euro 150,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il prezzo a base di gara è pari ad Euro/tonnellata 55,00 soggetti a ribasso, oltre IVA.

Tale prezzo andrà applicato in corrispondenza di raccolte a cassonetto stradale (alla data attuale presenti nei comuni di Vigevano, Cassolnovo, Garlasco e Gravellona Lomellina).

Nel caso di rifiuti biodegradabili provenienti da piattaforme ecologiche e/o centri di raccolta e da utenze singole (indipendentemente dal Comune) e da raccolte domiciliari su appuntamento (attualmente previste nei comuni di Borgo San Siro e Tromello) il prezzo applicato sarà pari al:

- **prezzo di aggiudicazione diminuito di Euro/ton 15,00.**

Qualora, nel corso dell'appalto, uno o più tra i Comuni di Cassolnovo, Garlasco e Gravellona Lomellina dovessero passare in generale al sistema di raccolta "porta a porta", con conseguenti modifiche nelle modalità di raccolta della frazione sfalci e potature, la Società Committente ne darà comunicazione all'Appaltatore che darà seguito all'applicazione del prezzo relativo alla frazione "pulita".

A titolo indicativo e non vincolante ai fini dell'appalto si ritiene ragionevole stimare un valore complessivo della frazione di rifiuto "sporca" pari all'80% del totale.

ASM ISA spa si impegna a scoraggiare l'utilizzo di sacchi in plastica per il conferimento dei rifiuti stessi.

d) Gruppo C, Lotto 4, trattamento di rifiuti ingombranti, C.E.R. 20 03 07

Per un anno Euro 176.300,00, oltre IVA, di cui Euro 176.000,00, oltre IVA, per importo servizi a base d'asta ed Euro 300,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Per l'eventuale proroga di sei mesi Euro 88.150,00, oltre IVA, di cui Euro 88.000,00, oltre IVA, per importo servizi ed Euro 150,00 oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il prezzo a base di gara è di Euro/tonnellata 220,00 soggetti a ribasso, oltre IVA.

e) Gruppo C, Lotto 5, trattamento di rifiuti di imballaggi in materiali misti, C.E.R. 15 01 06

Per un anno Euro 264.300,00, oltre IVA, di cui Euro 264.000,00, oltre IVA, per importo servizi a base d'asta ed Euro 300,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Per l'eventuale proroga di sei mesi Euro 132.150,00, oltre IVA, di cui Euro 132.000,00, oltre IVA, per importo servizi ed Euro 150,00 oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il prezzo a base di gara è di Euro/tonnellata 220,00, soggetti a ribasso, oltre IVA.

f) Gruppo C, Lotto 6, trattamento di rifiuti di imballaggi in plastica, C.E.R. 15 01 02

Per un anno Euro 142.700,00, oltre IVA, di cui Euro 142.400,00, oltre IVA, per importo servizi ed Euro 300,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Per l'eventuale proroga di sei mesi Euro 71.350,00, oltre IVA, di cui Euro 71.200,00, oltre IVA, per importo servizi ed Euro 150,00 oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il prezzo a base di gara è di Euro/tonnellata 89,00 soggetti a ribasso, oltre IVA.

Importo per rimborso oneri pressatura imballaggi in plastica destinati al circuito CO.RE.PLA pari ad Euro 73.746,29.

- d) Per i servizi in appalto è riconosciuto un corrispettivo a misura. Ciò significa che all'Appaltatore è riconosciuto un corrispettivo dato dalle quantità di rifiuti effettivamente trattate moltiplicate per il corrispondente prezzo unitario di trattamento risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara e oggetto di aggiudicazione.
- e) Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice l'importo complessivo del servizio oggetto di affidamento comprende i costi della manodopera che la stazione Appaltante ha calcolato sulla base delle statistiche rilevate dalle esperienze tecniche/operative nel settore e calcolato come segue.
- Euro 55.187,50 pari a circa il 25% dell'importo complessivo a base d'asta per il lotto 1,
 - Euro 226.320,00 pari a circa il 16% dell'importo complessivo a base d'asta per il lotto 2,
 - Euro 77.120,00 pari a circa il 16% dell'importo complessivo a base d'asta per il lotto 3,
 - Euro 37.023,00 pari a circa il 14% dell'importo complessivo a base d'asta per il lotto 4,
 - Euro 55.503,00 pari a circa il 14% dell'importo complessivo a base d'asta per il lotto 5,
 - Euro 57.559,26 pari a circa il 20% dell'importo complessivo a base d'asta per il lotto 6,
- f) L'affidamento avverrà con applicazione del criterio del prezzo più basso per tutti i lotti, ai sensi art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. 50/2016, in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.

Art. 3 Durata dell'appalto

1. La durata dell'appalto di ogni singolo lotto è quella di seguito riportata:

descrizione del lotto	durata
Gruppo A, Lotto 1, residui della pulizia stradale, C.E.R. 20 03 03	due anni più sei mesi di eventuale proroga
Gruppo B, Lotto 2, rifiuti biodegradabili di cucine e mense, C.E.R. 20 01 08	due anni più sei mesi di eventuale proroga
Gruppo B, Lotto 3, rifiuti biodegradabili, C.E.R. 20 02 01	due anni più sei mesi di eventuale proroga
Gruppo C, Lotto 4, rifiuti ingombranti, C.E.R. 20 03 07	un anno più sei mesi di eventuale proroga
Gruppo C, Lotto 5, rifiuti di imballaggi in materiali misti, C.E.R. 15 01 06	un anno più sei mesi di eventuale proroga
Gruppo C, Lotto 6, rifiuti di imballaggi in plastica, C.E.R. 15 01 02	un anno più eventuale proroga di sei mesi

2. L'appalto ha inizio dalla data di formale stipulazione del contratto o dalla data della sua eventuale anticipata esecuzione per i casi di urgenza previsti dall'art. 32, commi 8 e 13, del D.lgs. 50/2016.
3. È facoltà della Società Committente, qualora, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i. ne ricorrano i presupposti, richiedere l'anticipata esecuzione del contratto.
4. Le quantità di rifiuti da trattare riportate all'art. 1 per ciascun lotto sono stimate e indicative. Il contratto riferito a ciascun lotto cessa di essere efficace una volta trattata la quantità di rifiuti riportata all'art. 1 e, in ogni caso, entro la durata massima di cui al comma 1 del presente articolo anche se tale quantità non è stata raggiunta. Qualora entro la durata massima del contratto non sia raggiunta per ciascun lotto la quantità di rifiuti riportata all'art. 1, il contratto cessa comunque di essere efficace e all'Appaltatore non competono indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo.
5. Prima della scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i., il contratto può essere prorogato per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l'individuazione del nuovo affidatario. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. La proroga può avere una durata massima di sei mesi. Resta inteso che è facoltà della Società Committente non disporre alcuna proroga al contratto. L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso, risarcimento o indennizzo nel caso in cui la Società Committente decida di non disporre la predetta proroga.

Art. 4 Luogo di esecuzione

1. Il luogo di esecuzione dell'appalto è la sede degli impianti indicati in sede di offerta, che devono trovarsi all'interno del territorio italiano.
2. Non è consentito l'utilizzo di impianti diversi da quelli indicati in sede di offerta, salvo i casi di forza maggiore, secondo quanto è indicato nel presente Capitolato. L'eventuale sostituzione degli impianti, nei casi di forza maggiore, deve essere preventivamente autorizzata dalla Società Committente e non deve comportare costi aggiuntivi per la medesima.
3. Se nel corso dell'appalto vengono meno le autorizzazioni degli impianti indicati in sede di offerta, il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e l'Appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni alla Società Committente.

Art. 5 Personale

5.1 CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del D. Lgs. n. 50/2016 e annessa Linea Guida n. 13 Anac , garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

5.2.PERSONALE

1. L'Appaltatore è obbligato:
 - a) al rispetto, per il personale, della normativa in materia di lavoro, di previdenza, di assistenza, di tutela della salute e della sicurezza, di assicurazione, di prevenzione dei rischi e degli infortuni;
 - b) ad applicare al personale le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro che comprendono le prestazioni oggetto del presente appalto e che sono stati stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche se l'Appaltatore non ha aderito alle associazioni stipulanti o ha receduto da esse o se il personale non ha aderito alle associazioni stipulanti o ha receduto da esse.
2. L'Appaltatore si impegna a mantenere estranea la Società Committente da ogni controversia tra l'Appaltatore stesso e il proprio personale.
3. Le Autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono le ASL / ATS, i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato del Lavoro competenti per territorio.
4. L'Appaltatore è tenuto a:
 - a) disporre di personale idoneo e sufficiente, per quantità, inquadramento contrattuale e mansione, per la regolare esecuzione delle prestazioni e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte;
 - b) garantire la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni indipendentemente da ferie, malattia, infortuni o altro. Eventuali carenze o indisponibilità del personale non giustificano la mancata corretta e regolare esecuzione delle prestazioni;
 - c) trasmettere alla Società Committente, almeno sette giorni prima della stipulazione del contratto o della data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione:
 - 1) le posizioni assicurative del personale;
 - 2) copia delle denunce all'ASL/ATS territorialmente competente, prescritte dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (idoneità alla mansione).
5. L'Appaltatore deve dotare il personale delle divise aziendali, dei dispositivi di protezione individuale, delle tessere di riconoscimento previste dal D.Lgs. 81/2008. L'Appaltatore deve vigilare affinché il proprio personale utilizzi costantemente le predette dotazioni. Le predette obbligazioni gravano anche sugli eventuali subappaltatori.

Art. 6 Obblighi in materia di salute e sicurezza del lavoro

1. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza e all'applicazione della normativa vigente sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e s. m. e i.
2. L'Appaltatore ha l'onere di procurare e fornire al proprio personale i dispositivi personali di protezione in sintonia con le valutazioni dallo stesso effettuate, le disposizioni del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i., la restante normativa pertinente e il contratto di lavoro applicato.

3. L'Appaltatore deve fornire al personale un'adeguata formazione sulla prevenzione dei rischi specifici connessi alle prestazioni oggetto del presente appalto. La formazione deve essere organizzata periodicamente nell'intero corso di vigenza del contratto.
4. Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, i veicoli utilizzati devono rispettare le normative di sicurezza.
5. L'Appaltatore, almeno sette giorni prima della stipulazione del contratto o della data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione, al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, deve:
 - a) dimostrare di avere redatto il Documento di Valutazione dei rischi dell'Azienda di cui agli articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i., aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro. Tale documentazione deve essere consegnata, in copia, almeno sette giorni prima della stipulazione del contratto o della data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione e deve poter essere visionata successivamente dalla Società Committente in qualunque momento nel corso dell'appalto;
 - b) esibire l'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta redatto sotto la propria responsabilità, dal quale si evinca la presenza e il conferimento d'incarico per tutte le figure previste dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. (quali, per esempio, RSPP, RLS, SPP, medico competente), comprensivo di nominativi e recapiti;
 - c) dimostrare l'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori sulla salute e sulla sicurezza del lavoro e presentare il piano di formazione futura. L'Appaltatore, a semplice richiesta, deve consentire in qualsiasi momento alla Società Committente di visionare la documentazione comprovante i percorsi formativi del personale.
6. L'Appaltatore e la Società Committente si impegnano a comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni utili al miglioramento degli *standard* di sicurezza, presenti e futuri, assicurando la massima cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione connesse ai rischi del lavoro.
7. L'accesso ai luoghi di lavoro la cui titolarità giuridica è dell'Appaltatore è limitato al conferimento dei rifiuti oggetto del singolo Lotto, conferimento che potrà avvenire direttamente e/o tramite Imprese terze (Appaltatori di ASM ISA spa per servizi di raccolta e/o trasporto rifiuti). Non è, quindi, prevista l'immissione di rischi specifici nei luoghi di lavoro, se non l'utilizzo di automezzi che impegnano la circolazione stradale interna presso l'area di conferimento. Tutti gli operatori interessati in ingresso saranno obbligatoriamente dotati almeno dei seguenti DPI: abbigliamento alta visibilità, scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro, casco protettivo. Gli oneri per la sicurezza, previsti in corrispondenza di ciascun Lotto, sono relativi a sole riunioni di coordinamento per la verifica congiunta della presenza e gestione di eventuali ulteriori rischi interferenziali. In sede di offerta ciascun Concorrente dovrà presentare un documento contenente la "procedura di accesso" in vigore alla data di presentazione dell'offerta stessa. Le Imprese che risulteranno aggiudicatrici dei vari Lotti, nella fase di verifica dei requisiti professionali e delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, comunicheranno alla Stazione appaltante l'eventuale necessità di attuazione di ulteriori misure specifiche oggetto di DUVRI, in tal caso obbligatoriamente sottoscritto fra le Parti prima della consegna del servizio.

Art. 7 Responsabilità dell'Appaltatore e coperture assicurative

1. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni e le misure per evitare danni alle persone, alle cose e all'ambiente.
2. L'Appaltatore è responsabile civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell'esecuzione del contratto.
3. L'Appaltatore è tenuto a stipulare una o più polizze assicurative per ciascuna delle seguenti responsabilità civili:
 - a) verso terzi per il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) da lui causati a persone (siano esse o no addette alle prestazioni), cose e animali. La copertura assicurativa deve essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che partecipano all'esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a Euro 2.500.000,00 per ogni sinistro;
 - b) verso prestatori di lavoro per il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) relativi agli infortuni subiti dal personale da lui utilizzato nell'esecuzione dell'appalto. La copertura assicurativa deve essere estesa anche ai danni subiti dal personale dei subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a Euro 1.000.000,00 per ciascun prestatore di lavoro per infortunio;
 - c) per inquinamento, per il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi e spese). Ai fini della presente disposizione, per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura. La copertura assicurativa deve essere estesa anche ai danni

causati da subappaltatori o da altri soggetti che partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore a Euro 3.000.000,00.

4. La copertura delle predette polizze deve decorrere dalla data di stipulazione del contratto o dalla data della sua eventuale anticipata esecuzione e cessare non prima dell'emissione del certificato di regolare svolgimento del servizio, che di norma avviene entro tre mesi dalla data di ultimazione contrattuale del servizio, tenendo conto delle eventuali sospensioni e proroghe.
5. L'Appaltatore deve fornire alla Società Committente l'originale o la copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della quietanza di pagamento a ogni scadenza del premio, nell'arco di vigenza del presente contratto. La copertura delle predette polizze deve altresì essere efficace, senza alcuna riserva, anche in caso di omesso o ritardato pagamento del premio per due mesi a partire dalla data di scadenza del premio. Le polizze devono recare l'impegno espresso della Compagnia assicuratrice ad avvertire tempestivamente la Società Committente del mancato pagamento del premio.
6. Le polizze devono essere consegnate alla Società Committente in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 almeno sette giorni prima della stipulazione del contratto o della data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione.
7. L'Appaltatore resta unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai suddetti massimali. Tutti i massimali assicurativi devono essere rivalutati annualmente in base all'indice FOI dell'ISTAT.
8. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, un consorzio ordinario di concorrenti, un'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o un gruppo europeo di interesse economico, le polizze devono essere prestate dall'impresa mandataria capogruppo e devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti, salvo che le imprese mandanti, a loro volta, non producano altre polizze assicurative con le caratteristiche sopra richieste.

Art. 8 Conferimento dei rifiuti

1. I rifiuti saranno conferiti all'impianto o agli impianti indicati dall'Appaltatore in sede di offerta.
2. Al ricevimento dei rifiuti all'impianto o agli impianti l'Appaltatore deve provvedere alla loro pesatura. Di ciascuna pesatura devono essere annotati: la data, l'ora, la denominazione del rifiuto e il codice CER, la targa del veicolo che ha trasportato il carico, il nominativo del soggetto che ha eseguito la pesatura. Le annotazioni devono essere contenute in un file (tipo *excel*) che l'Appaltatore deve inviare alla Società Committente, ogni dieci giorni, con PEC all'indirizzo tecnico@pec.asmisa.it, indicando come oggetto "pesatura CER ... dal ... al ... (*periodo temporale di riferimento*)".
3. La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, deve essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.
4. I conferimenti agli impianti devono potere essere eseguiti dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi infrasettimanali. Gli orari dei conferimenti devono consentire un agevole accesso agli impianti nell'arco dell'intera giornata (di sabato fino alle ore 13.00), salvo pausa pranzo di un'ora. All'inizio dell'appalto, l'Appaltatore e la Società Committente concordano un calendario annuale dei conferimenti in sintonia con i programmi dei servizi di raccolta dei rifiuti svolti dalla Società Committente.
5. Qualora si verificano conferimenti con percentuali di frazioni estranee nei rifiuti, tali da comportare incrementi nel costo di trattamento, l'Appaltatore è tenuto, prima di avviare il trattamento, a informare con tempestività la Società Committente ed a trasmettere contestualmente la relativa documentazione fotografica.

Art. 9 Utilizzo degli impianti

1. L'Appaltatore è tenuto a gestire l'impianto dove sono trattati i rifiuti oggetto del presente appalto nel rispetto delle Leggi applicabili e delle autorizzazioni delle quali è titolare.
2. L'impianto deve essere sito in Italia e deve essere dotato di pesa.
3. Qualora per cause di forza maggiore si determinino difficoltà o impossibilità ad usufruire dell'impianto di conferimento indicato in sede di offerta, l'Appaltatore deve, entro il termine perentorio di ventiquattro ore:
 - 1) comunicare alla Società Committente la sede dell'impianto o degli impianti alternativi nei quali deve avvenire il trattamento dei rifiuti, debitamente autorizzati dall'Autorità competente per il tipo di trattamento in questione;
 - 2) trasmettere alla Società Committente:
 - a) la documentazione attestante l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trattamento presso l'impianto o gli impianti alternativi di cui trattasi;

- b) nell'ipotesi che l'impianto o gli impianti non siano gestiti dall'Appaltatore, contratto stipulato tra quest'ultimo e il gestore dell'impianto o degli impianti medesimi, dal quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tale/i impianto/i.
4. L'eventuale utilizzo di impianti alternativi a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta non deve in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico di ASM ISA spa. Si precisa inoltre, per i soli lotti 2- 3 – 4- 5 e 6, che qualora l'impianto alternativo sia ubicato in una fascia chilometrica superiore a quella dell'impianto indicato in sede d'offerta - per le fasce chilometriche vedasi successivo art. 15 - sarà dedotto dal prezzo unitario offerto il valore risultante dalla differenza tra il valore Euro/(ton) corrispondente alla fascia chilometrica dell'impianto alternativo e quello corrispondente alla fascia chilometrica dell'impianto indicato in sede di offerta per il quale si è reso impossibile poter accedere. Qualora l'impianto alternativo risulti ubicato ad una distanza superiore a 60 km e comunque non oltre i 100 km dalla sede della Società Committente, gli oneri di trasporto verranno calcolati avvalendosi della seguente tabella:

LOTTO	RIFIUTO	Distanza (km)	Costo di trasporto per ASM ISA spa (Euro/ton)
2	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (20 01 08)	oltre 60 a 80	26,36
		oltre 80 a 100	32,97
3	RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20 02 01)	oltre 60 a 80	27,87
		oltre 80 a 100	34,86
4	RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20 03 07)	oltre 60 a 80	75,46
		oltre 80 a 100	94,40
5	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI (CER 15 01 06)	oltre 60 a 80	47,47
		oltre 80 a 100	59,38
6	IMBALLAGGI IN PLASTICA (CER 15 01 02)	oltre 60 a 80	90,12
		oltre 80 a 100	112,73

Art. 10 Sedi e recapiti

- Per tutta la durata dell'appalto, l'Appaltatore deve mantenere edotta la Società Committente dei luoghi in cui sono ubicate la propria sede legale, la propria sede amministrativa e la propria sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto con i relativi recapiti (indirizzi, e-mail, telefoni, fax, ecc.).

Art. 11 Responsabile del servizio

- L'Appaltatore è tenuto a nominare un responsabile del servizio, in possesso di idonei requisiti di professionalità e di esperienza, al quale competono la responsabilità dell'organizzazione e della gestione delle prestazioni oggetto dell'appalto e delle comunicazioni con la Società Committente relative alla loro esecuzione. Il responsabile deve avere piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore ed essere munito dei necessari poteri per la gestione delle prestazioni e per la piena rappresentanza dell'Appaltatore per le finalità dell'appalto.
- L'Appaltatore è tenuto a notificare alla Società Committente il nome del responsabile del servizio e i suoi recapiti (telefono, e-mail ordinaria e posta elettronica certificata, ecc.) almeno sette giorni dalla stipulazione del contratto o dalla data della sua eventuale anticipata esecuzione.
- In caso di impedimento o di assenza del responsabile del servizio, l'Appaltatore è tenuto a nominare un sostituto ed a notificarne il nominativo e i recapiti alla Società Committente.
- Il responsabile del servizio deve dare adeguate, complete ed esaustive istruzioni, informazioni, conoscenze al personale per la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni. Egli deve controllare che le prestazioni siano esattamente adempiute e adottare ogni provvedimento ed azione a ciò necessari.

Art. 12 Obbligo di continuità dei servizi

1. L'appalto ha per oggetto servizi pubblici essenziali che costituiscono attività di pubblico interesse disciplinata dalla parte quarta del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s. m. e i.
2. I servizi non possono essere sospesi o abbandonati, salvo che per casi di forza maggiore che devono essere documentati.
3. In caso di arbitraria interruzione dei servizi, la Società Committente può sostituirsi all'Appaltatore per la loro esecuzione d'ufficio con il totale e completo recupero dell'onere e dei conseguenti danni a carico dell'Appaltatore medesimo.
4. Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, l'Appaltatore si impegna a rispettare quanto disposto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 (*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge*) e s. m. e i. È fatta salva la facoltà della Società Committente, nel caso in cui si ravvisino le ipotesi di reato di cui all'art. 340 del Codice Penale, di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria competente.
5. In caso di sciopero, il servizio non eseguito deve essere recuperato entro le quarantotto ore successive dalla conclusione dello stesso.
6. Non sono considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, per esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o altri inadempimenti del contratto di lavoro.
7. Qualora la sospensione, totale o parziale, dei servizi in appalto sia ingiustificata, la Società Committente può disporre la risoluzione del contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 13 Vigilanza e controllo

1. La Società Committente si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, visite ispettive presso l'impianto per il controllo delle attività oggetto dell'appalto.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dalla Società Committente e/o il RUP provvedono al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.
3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dalla Società Committente e/o il Responsabile Unico del Procedimento, anche per mezzo di propri collaboratori, verificano che le prestazioni siano eseguite dall'Appaltatore in conformità alle previsioni contrattuali, alle disposizioni di legge ed alla regole dell'arte.

Art. 14 Esecuzione d'ufficio

1. Nel caso di inadempimento delle obbligazioni da parte dell'Appaltatore, la Società Committente procede:
 - a) alla formale contestazione, chiedendo l'adempimento entro ventiquattro ore;
 - b) ad ordinare, qualora l'Appaltatore, ricevuta la contestazione, non adempia, l'esecuzione d'ufficio delle attività necessarie per assicurare il regolare andamento dell'appalto;
 - c) a rivalersi sull'Appaltatore per le spese sostenute e per i danni subiti e conseguenti con recupero delle somme mediante trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza e su quelli successivi fino alla completa estinzione del credito;
 - d) ad escutere la garanzia definitiva;
 - e) all'esercizio di ogni altra azione legale per il recupero delle spese sostenute e dei danni subiti.
2. È fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. La Società Committente può esperire, quindi, ogni azione legale finalizzata a tale risarcimento.

Art. 15 Corrispettivo contrattuale

1. Il corrispettivo contrattuale, risultante dall'offerta economica in sede di gara, copre tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni oggetto dell'appalto.
2. Il corrispettivo è determinato a misura. Ciò significa che all'Appaltatore è riconosciuto un corrispettivo dato dalle quantità di rifiuti effettivamente trattate moltiplicate per il corrispondente prezzo unitario di trattamento risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara e oggetto di aggiudicazione.
3. Con riferimento ai Lotti del Gruppo B (Lotti 2 e 3) e a quelli del Gruppo C (Lotti 4, 5 e 6), nei quali il trasporto agli impianti è effettuato dalla Società Committente direttamente o indirettamente tramite Ditte esterne autorizzate, **ai soli fini dell'assegnazione della gara** verrà presa in considerazione la globalità dei costi sostenuti, vale a dire la somma degli oneri di trasporto e di avvio a recupero / smaltimento.
4. Gli oneri di trasporto verranno determinati sulla base della tabella riportata a seguire.

5. Ai fini della determinazione della distanza sarà presa in considerazione quella ottenuta dal sito internet <https://maps.google.com/>, selezionando il percorso più breve che ha come indirizzo di partenza Viale Francesco Petrarca n. 68 a Vigevano (PV) e come indirizzo di arrivo quello esatto dell'impianto completo di Via, numero civico, Comune.
6. Il corrispettivo è pagato in rate mensili costanti posticipate entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento di regolare fattura. Il corrispettivo è determinato applicando il prezzo unitario dichiarato in sede di gara alle quantità di rifiuto effettivamente in ingresso all'impianto nel mese di riferimento.
7. La fattura deve essere corredata dell'elenco delle pesate del mese di riferimento indicante la data e l'ora di ciascuna pesata, la descrizione del rifiuto e il relativo codice C.E.R., la quantità pesata in ingresso all'impianto ed il riferimento del formulario di trasporto.
8. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte della Società Committente della prestazione effettuata.
9. Per eventuali ritardi nel pagamento, sono corrisposti gli interessi legali di mora come definiti dall'art. 2 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*).
10. La Società Committente non paga quelle prestazioni che, da indagini e ricerche effettuate dalla stessa, risultino non eseguite. Nel caso in cui la Società Committente accerti *a posteriori* la mancata resa di servizi da parte dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto alla emissione di nota di credito pari all'importo dei servizi non resi.
11. Trova applicazione la disciplina relativa all'anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto ai sensi comma 18 art. 35 del Codice da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

CALCOLO COSTI DI TRASPORTO IN FUNZIONE DELLA DISTANZA DEGLI IMPIANTI

LOTTO	RIFIUTO	Distanza (km)	Costo di trasporto per ASM ISA spa (Euro/ton)
1	RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (CER 20 03 03)	trasporto a carico dell'appaltatore	
2	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (20 01 08)	da 0 a 5	2,85
		oltre 5 a 10	5,50
		oltre 10 a 15	7,46
		oltre 15 a 20	9,26
		oltre 20 a 25	10,99
		oltre 25 a 30	12,69
		oltre 30 a 35	14,36
		oltre 35 a 40	16,03
		oltre 40 a 45	17,68
		oltre 45 a 50	19,34
		oltre 50 a 55	20,98
		oltre 55 a 60	21,07
3	RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20 02 01)	da 0 a 5	3,01
		oltre 5 a 10	5,81
		oltre 10 a 15	7,89
		oltre 15 a 20	9,79
		oltre 20 a 25	11,62
		oltre 25 a 30	13,41
		oltre 30 a 35	15,19
		oltre 35 a 40	16,95
		oltre 40 a 45	18,70
		oltre 45 a 50	20,44
		oltre 50 a 55	22,18
		oltre 55 a 60	22,27
4	RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20 03 07)	da 0 a 5	8,16
		oltre 5 a 10	15,73
		oltre 10 a 15	21,37
		oltre 15 a 20	26,51
		oltre 20 a 25	31,47
		oltre 25 a 30	36,32
		oltre 30 a 35	41,12
		oltre 35 a 40	45,89
		oltre 40 a 45	50,63
		oltre 45 a 50	55,36
		oltre 50 a 55	60,07
		oltre 55 a 60	60,31
5	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI (CER 15 01 06)	da 0 a 5	5,13
		oltre 5 a 10	9,90
		oltre 10 a 15	13,44
		oltre 15 a 20	16,68
		oltre 20 a 25	19,79
		oltre 25 a 30	22,85
		oltre 30 a 35	25,87
		oltre 35 a 40	28,86
		oltre 40 a 45	31,85
		oltre 45 a 50	34,82
		oltre 50 a 55	37,79
		oltre 55 a 60	37,94
6	IMBALLAGGI IN PLASTICA (CER 15 01 02)	da 0 a 5	9,74
		oltre 5 a 10	18,79
		oltre 10 a 15	25,52
		oltre 15 a 20	31,66
		oltre 20 a 25	37,58
		oltre 25 a 30	43,38
		oltre 30 a 35	49,11
		oltre 35 a 40	54,80
		oltre 40 a 45	60,46
		oltre 45 a 50	66,11
		oltre 50 a 55	71,74
		oltre 55 a 60	72,02

Art. 16 Revisione del corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale resta fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.
2. Il corrispettivo, con cadenza annuale, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, è soggetto a revisione, applicando l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall'ISTAT. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui è determinata la revisione del corrispettivo. L'adeguamento avviene nel caso sia di indice positivo (incremento del corrispettivo) sia di indice negativo (decremento del corrispettivo).

Art. 17 Penalità

1. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, la Società Committente presenta una contestazione all'Appaltatore con messaggio di posta elettronica certificata.
2. L'Appaltatore è tenuto a provvedere ad ovviare all'inadempimento entro il termine stabilito dalla Società Committente.
3. Ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, sono applicate le seguenti penali:
 - a) da Euro 5.000,00 a Euro 20.000,00, per l'indisponibilità di un impianto alternativo per il trattamento dei rifiuti quando, per cause di forza maggiore, risulti difficile o impossibile usufruire dell'impianto di conferimento indicato in sede di offerta. La penale è applicata per ogni giornata di inadempimento contestato;
 - b) per il ritardo adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, fermo restando il tetto, complessivamente, del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 113 bis comma 4 del D.lgs. 50/2016.
 - c) da euro 100,00 a euro 5.000,00 per ogni altro inadempimento contestato diverso da quello indicato alla precedente lettera a) e b).

L'ammontare della penale è determinato dalla Società Committente in ragione della gravità dell'inadempimento.

4. L'Appaltatore può presentare con messaggio di posta elettronica certificata le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano prodotte entro il predetto termine, si intende riconosciuta e accettata la contestazione e la conseguente penale. La penale è confermata anche quando, a insindacabile e incensurabile giudizio della Società Committente, le controdeduzioni dell'Appaltatore non consentano di escludere la sua responsabilità.
5. Le penali sono dovute indipendentemente dalla prova del danno. Esse sono trattenute in sede di liquidazione sulla prima fattura utile in scadenza attraverso la compensazione. Se la prima fattura utile in scadenza non è capiente, le penali sono trattenute da quelle successive, sino al completo recupero del credito. L'Appaltatore accetta e autorizza la compensazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1241 del Codice Civile. La Società Committente ha la facoltà di procedere all'escussione della garanzia definitiva per ottenere il pagamento delle penali. In tal caso, la garanzia deve essere ricostituita dall'Appaltatore entro dieci giorni dalla data di avvenuta escussione.
6. È fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. La Società Committente può esperire, quindi, ogni azione legale finalizzata a tale risarcimento.

Art. 18 Stipulazione del contratto e spese

1. Il contratto è stipulato in modalità digitale entro sessanta giorni dall'aggiudicazione previa comunicazione della data da parte della Società Committente all'Appaltatore con un preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il termine fissato, la Società Committente procede alla dichiarazione di decadenza dell'aggiudicatario, all'incameramento della garanzia e all'esperimento di ogni conseguente azione legale.
2. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.
3. Le spese per la stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
4. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 2 dicembre 2016 (*Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*), le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali spese verranno ripartite tra gli aggiudicatari proporzionalmente al valore del lotto in assegnazione.

Art. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*) e s. m. e i.
2. I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto sono disposti esclusivamente mediante bonifico sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati dall'Appaltatore alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi devono essere comunicati dall'aggiudicatario entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.
3. L'Appaltatore inserisce, nei contratti eventualmente stipulati con subappaltatori e con subcontraenti, in relazione al presente affidamento, apposita clausola con la quale ciascun subappaltatore e ciascun subcontraente si assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s. m. e i.
4. L'Appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla Società Committente ed alla Prefettura della Provincia di Pavia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Qualora l'Appaltatore non adempia gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s. m. e i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto.
6. La Società Committente verifica, in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 20 Risoluzione del contratto

1. La Società Committente può chiedere, in qualsiasi momento, la risoluzione del contratto per comprovati inadempimenti dell'Appaltatore e qualora si verificano fatti che, a giudizio della stessa, rendano impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale.
2. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
 - a) per sospensione del servizio per oltre quarantotto ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
 - b) gravi inadempienze debitamente accertate alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - c) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale in un periodo massimo pari a un anno solare;
 - d) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni del capitolato entro quindici giorni naturali dalla data della richiesta;
 - e) mancata ricostituzione della garanzia definitiva anche solo parzialmente escussa;
 - f) quando le competenti Autorità dovessero revocare le autorizzazioni dell'impianto;
 - g) formalizzazione dell'avvio della procedura di fallimento o di ammissione al concordato preventivo dell'Appaltatore;
 - h) formalizzazione dell'avvio della procedura di ammissione alla liquidazione coatta amministrativa dell'Appaltatore;
 - i) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio della Società Committente, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienici sanitari o ambientali, sentito il parere dell'ASL / ATS, dell'A.R.P.A. o di altro equiparabile Organismo competente in materia ambientale;
 - j) per cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
 - k) quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode;
 - l) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla Legge per svolgere l'attività;
 - m) subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte della Società Committente;
 - n) laddove dovessero essere respinti carichi in misura pari o superiore al cinque per cento del rifiuto conferito o conferibile nel singolo mese;
 - o) nel caso siano violate le norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - p) in tutti gli altri casi previsti nel presente Capitolato in cui si fa riferimento alla risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
3. Per le ipotesi di cui al comma 2, l'Appaltatore riconosce che l'inadempimento costituisce clausola risolutiva espressa per la quale sarà applicato il disposto dell'art. 1456 del Codice Civile. La risoluzione del contratto, quindi, opererebbe di diritto non appena la Società Committente comunicasse all'Appaltatore che intende valersi della clausola risolutiva espressa.
4. Per ogni altro grave inadempimento, la Società Committente agirebbe ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. La Società Committente intimerebbe, quindi, per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro quindici

giorni. Trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore, accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto s'intende risolto di diritto.

5. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorre nella perdita della garanzia prestata.
6. La Società Committente si riserva di applicare l'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

Art. 21 Recesso unilaterale

1. La Società Committente si riserva la facoltà di recesso unilaterale dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i.

Art. 22 Subappalto

1. Il subappalto è ammesso per tutte le prestazioni nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'Appaltatore si impegna al rispetto della predetta norma. Il concorrente è tenuto a indicare, in sede di presentazione dell'offerta, i servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture che intende eventualmente subappaltare.
2. La Società Committente paga all'Appaltatore il corrispettivo comprensivo di quello spettante al subappaltatore.
3. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016, la Società Committente corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
 - a) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - b) su richiesta del subappaltatore.

Art. 23 Cessione del credito

1. La cessione del credito è vietata.

Art. 24 Art. 22 - Cessione del contratto

1. È fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, cessione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio

Art. 25 Controversie

2. Le controversie insorte tra la Società Committente e l'Appaltatore per l'esecuzione del contratto, non risolte con accordo bonario, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è quello di Pavia.

Art. 26 Trattamento dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016

1. I dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente; saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per il corretto espletamento della procedura di affidamento, esatti e aggiornati; saranno trattati con la massima riservatezza, nel rispetto dei principi in materia di Privacy vigenti e comunque in maniera tale da garantire una adeguata sicurezza, compresa la protezione, con misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti, nonché dalla perdita anche accidentale.

Art. 27 Rinvio

1. Per quanto non è espressamente disposto nel presente Capitolato e nei suoi allegati, si fa rinvio al Bando, al Disciplinare di gara e ai suoi allegati e allo Schema di contratto, nonché al D.lgs. 50/2016 e s. m. e i., al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*), nelle parti ancora vigenti, al Codice Civile e alle altre norme di legge applicabili.

TITOLO II – DISPOSIZIONI TECNICHE PER LOTTO

Art. 28 Lotto 1, C.E.R. 20 03 03, residui della pulizia stradale

1. L'Appaltatore preleva con mezzi propri i residui della pulizia stradale presso la Piattaforma Ecologica di Vigevano (PV) e li trasporta per il trattamento all'impianto indicato in sede di offerta.
2. I veicoli utilizzati dall'Appaltatore devono essere in regola con le Leggi che disciplinano il trasporto dei rifiuti, la circolazione stradale e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi nonché con le altre normative pertinenti. I veicoli devono essere allestiti affinché i rifiuti non siano dispersi nell'ambiente durante il trasporto.
3. L'Appaltatore sottopone il rifiuto ad un'operazione di recupero. L'Appaltatore provvede, inoltre, allo smaltimento della frazione estranea non recuperabile.
4. L'Appaltatore è tenuto a eseguire le analisi di classificazione dei residui della pulizia stradale che si rendessero necessarie per l'intera durata del contratto.
5. Il corrispettivo contrattuale, risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara, è comprensivo del trasporto, di tutte le analisi di classificazione del rifiuto, nonché dei costi del recupero e dello smaltimento del rifiuto e dei relativi oneri di Legge (oltre IVA).

Art. 29 Lotto 2, C.E.R. 20 01 08, rifiuti biodegradabili di cucine e mense

1. I rifiuti biodegradabili di cucine e mense possono provenire sia da utenze domestiche (famiglie) sia da utenze non domestiche (operatori economici diversi dalle famiglie).
2. I rifiuti possono essere contenuti in sacchetti di carta o di materiale bio-compostabile oppure possono essere sfusi.
3. I rifiuti sono trasportati dalla Società Committente, con organizzazione e spese a carico della stessa, quindi direttamente o tramite Imprese appaltatrici, all'impianto indicato dall'Appaltatore in sede di offerta. In merito alle spese di trasporto, è fatto salvo quanto indicato all'art. 15.
4. Il trasporto all'impianto è effettuato generalmente con autocompattatori con volume utile da 10 a 32 metri cubi, costipatore di volume utile da 5 a 7 metri cubi, automezzi leggeri con vasca (priva di sistema di costipazione) di volume utile da 5 a 7 metri cubi, motrici con scarrabile.
5. L'Appaltatore sottopone il rifiuto ad un'operazione di recupero tramite trattamento aerobico di compostaggio, integrabile con la tecnica di digestione anaerobica. L'Appaltatore provvede, inoltre, allo smaltimento della frazione estranea non recuperabile.
6. Il corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara è comprensivo dei costi del recupero del rifiuto e dello smaltimento della frazione estranea nonché dei relativi oneri di Legge (IVA di Legge esclusa).

Art. 30 Lotto 3, C.E.R. 20 02 01, rifiuti biodegradabili

1. I rifiuti biodegradabili possono provenire dalla raccolta stradale a mezzo di cassonetti, da raccolta eseguita con il sistema "porta a porta" (raccolta presso il domicilio degli utenti, dalla Piattaforma Ecologica di Vigevano e dai Centri Comunali di Raccolta).
2. I rifiuti possono essere conferiti in sacchi o sfusi.
3. I rifiuti sono trasportati dalla Società Committente, con organizzazione e spese a carico della stessa, quindi direttamente o tramite Imprese appaltatrici, all'impianto indicato dall'Appaltatore in sede di offerta. In merito alle spese di trasporto, è fatto salvo quanto indicato all'art. 15.
4. Il trasporto all'impianto è effettuato generalmente con autocompattatori con volume utile da 16 a 32 metri cubi e motrici con scarrabile.
5. L'Appaltatore sottopone il rifiuto ad un'operazione di recupero tramite trattamento aerobico di compostaggio. L'Appaltatore provvede, inoltre, allo smaltimento della frazione estranea non recuperabile.
6. Il corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara è comprensivo dei costi del recupero del rifiuto e dello smaltimento della frazione estranea nonché dei relativi oneri di Legge (IVA di Legge esclusa).

Art. 31 Lotto 4, C.E.R. 20 03 07, rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti possono provenire da Piattaforme Ecologiche / Centri di Raccolta comunali o da raccolta eseguita con il sistema a domicilio su appuntamento.

2. I rifiuti sono trasportati dalla Società Committente, con organizzazione e spese a carico della stessa, quindi direttamente o tramite Imprese appaltatrici, all'impianto indicato dall'Appaltatore in sede di offerta. In merito alle spese di trasporto, è fatto salvo quanto indicato all'art. 15.
3. Il trasporto all'impianto è effettuato generalmente con autocarri scarrabili, salvo conferimento diretto con il mezzo di raccolta (autocarro dotato di pianale e sponda elevatrice).
4. L'Appaltatore sottopone il rifiuto ad un'operazione di recupero. L'Appaltatore provvede, inoltre, allo smaltimento del rifiuto non recuperabile.
5. Il corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara è comprensivo dei costi del recupero del rifiuto e dello smaltimento del rifiuto non recuperabile nonché dei relativi oneri di Legge (oltre IVA).

Art. 32 Lotto 5, C.E.R. 15 01 06, rifiuti di imballaggi in materiali misti

1. Ai fini del presente appalto, con la dicitura "rifiuti di imballaggi in materiali misti", si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di materiali: bancali, cartoni, teli in plastica, imballaggi metallici non contaminati, contenitori in vetro, rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, quali sfridi di lavorazione non processabili al termovalorizzatore (materiale filamentoso in plastica, poliaccoppiati, materiale tessile).
2. Il rifiuto proviene prevalentemente da raccolte a domicilio presso grandi utenze.
3. I rifiuti sono trasportati dalla Società Committente, con organizzazione e spese a carico della stessa, quindi direttamente o tramite Imprese appaltatrici, all'impianto indicato dall'Appaltatore in sede di offerta. In merito alle spese di trasporto, è fatto salvo quanto indicato all'art. 15.
4. Il trasporto all'impianto è effettuato generalmente con autocarri/autotreni scarrabili.
6. L'Appaltatore sottopone il rifiuto a operazioni di separazione delle varie frazioni merceologiche volte al recupero e/o al trattamento per ottenere combustibile solido secondario (CSS). L'Appaltatore provvede, inoltre, allo smaltimento del rifiuto non idoneo per l'ottenimento del CSS.
7. Il corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara è comprensivo dei costi della separazione, dei costi del trattamento per avvio a recupero e/o produzione di CSS e dei costi dello smaltimento del rifiuto non idoneo alla produzione di CSS. Il predetto corrispettivo include, inoltre, tutti gli oneri di Legge riferiti alle operazioni eseguite (IVA di Legge esclusa).

Art. 33 Lotto 6, C.E.R. 15 01 02, rifiuti di imballaggi in plastica

1. I rifiuti di imballaggi in plastica possono provenire da raccolta eseguita con il sistema "porta a porta" (raccolta presso il domicilio degli utenti), da raccolte a cassonetti stradali, da piattaforme Ecologiche / Centri Comunali di Raccolta. Tali rifiuti rientrano nel FLUSSO A previsto dall'allegato tecnico ANCI-CO.RE.PLA. 2014-2019. La frazione estranea all'atto del conferimento è indicativamente del 20 – 25%. Per la definizione di frazione estranea, ai fini del presente articolo, si fa riferimento all'allegato tecnico ANCI-CO.RE.PLA. 2014-2019.
2. I rifiuti sono trasportati dalla Società Committente, con organizzazione e spese a carico della stessa, quindi direttamente o tramite Imprese appaltatrici, all'impianto indicato dall'Appaltatore in sede di offerta. In merito alle spese di trasporto, è fatto salvo quanto indicato all'art. 15.
3. Il trasporto all'impianto è effettuato generalmente con autocarri/autotreni scarrabili o con autocompattatori a caricamento posteriore o laterale di capacità 10 – 25 m3.
4. L'Appaltatore sottopone i rifiuti ad un'operazione di recupero in modo da ottenere materiale idoneo a essere ceduto al Consorzio CO.RE.PLA. dietro il corrispettivo previsto per il FLUSSO A nell'allegato tecnico ANCI-CO.RE.PLA. 2014-2019. L'Appaltatore deve garantire, a tale scopo, che il materiale da consegnare al Consorzio CO.RE.PLA. presenti una frazione estranea non superiore al 5% in peso. L'Appaltatore provvede, inoltre, allo smaltimento della frazione estranea.
5. Qualora la frazione estranea sia superiore al 5% in peso, l'Appaltatore è tenuto a rifondere alla Società Committente i minori ricavi da questa ottenuti dal Consorzio CO.RE.PLA. ed i relativi costi di smaltimento della frazione estranea.
6. L'Appaltatore provvede alla pressatura del materiale che deve essere consegnato a CO.RE.PLA. Il corrispettivo (espresso in Euro/ton) per la pressatura è stabilito annualmente dal Consorzio stesso ed è riconosciuto all'Appaltatore in misura di quanto stabilito dall'allegato tecnico ANCI-CO.RE.PLA. 2014-2019 e successive modifiche e integrazioni.
7. Tale onere rientra nelle importi complessive della presente procedura previste per l'appalto.
8. Il rifiuto pressato è successivamente prelevato presso l'impianto dell'Appaltatore e trasportato a cura di CO.RE.PLA. presso Centri di Selezione individuati dal Consorzio medesimo.

9. Il corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara è comprensivo dei costi del recupero e dei costi dello smaltimento della frazione estranea e di tutti gli oneri di Legge (oltre IVA).

asm isa spa
Il Responsabile Tecnico Servizi ambientali
ing. Carlo G. Cocino

Allegati:

Quadro economico generale dell'appalto

Elenco Prezzi Unitari – Lotto 1

Elenco Prezzi Unitari – Lotto 2

Elenco Prezzi Unitari – Lotto 3

Elenco Prezzi Unitari – Lotto 4

Elenco Prezzi Unitari – Lotto 5

Elenco Prezzi Unitari – Lotto 6

Computo Metrico Estimativo – Lotto 1

Computo Metrico Estimativo – Lotto 2

Computo Metrico Estimativo – Lotto 3

Computo Metrico Estimativo – Lotto 4

Computo Metrico Estimativo – Lotto 5

Computo Metrico Estimativo – Lotto 6